

## TI\_GERICHTE 10.2008.170 vom 14. September 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-09-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_10.2008.170](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2008.170)

FR: TI\_GERICHTE 10.2008.170 du 14 septembre 2012

IT: TI\_GERICHTE 10.2008.170 del 14 settembre 2012

### Volltext

Incarto n.10.2008.170

DA 1395/2008

Bellinzona

14 settembre 2012

Sentenza con motivazione

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Flavio Biaggi

sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1 ACCU 1

difesa da: DI 1

prevenuta colpevole di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale

per avere, nel periodo \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_, in correità con il marito \_\_\_\_\_, in danno dei propri creditori, arbitrariamente ceduto all'ACCU 1 di \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, l'automovettura di proprietà dei coniugi \_\_\_\_\_, però formalmente intestata a ACCU 1, \_\_\_\_\_, mod. \_\_\_\_\_ colore grigio, telaio \_\_\_\_\_, a suo tempo targata TI \_\_\_\_\_, benché il \_\_\_\_\_ l'LES A 1 di \_\_\_\_\_ avesse sottoposto tale veicolo a pignoramento nell'ambito di procedimento esecutivo, così come evincibile dal verbale di pignoramento \_\_\_\_\_, esecuzione n. \_\_\_\_\_;

fatti avvenuti nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 169 CP;

perseguita con decreto d'accusa del 9 aprile 2008 n. 1395/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di CHF 1'200.- (milleduecento), corrispondente a 40 (quaranta) aliquote da CHF 30.- (trenta) (artt. 34 segg. CP).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 segg. CP).

2. Alla multa di CHF 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv).

2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CP;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 24 aprile 2008 dall'accusata;

indetto il pubblico dibattimento in data 14 settembre 2012, al quale sono comparsi l'accusata e il suo difensore, DI 1, \_\_\_\_\_; il AINQ 1 con lettera 22 maggio 2012 ha dichiarato di rinunciare ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

sentiti il difensore, il quale, in particolare, si richiama alla prescrizione dell'azione penale del reato contestato a ACCU 1. L'ascritta distrazione del valore patrimoniale risale in effetti al \_\_\_\_\_, allorquando l'\_\_\_\_\_ è stata privata delle targhe. Il difensore afferma inoltre che, in ogni caso, le condizioni per l'applicazione dell'art. 169 CP non sarebbero adempiute, vuoi quelle oggettive (assenza di danno per i creditori), vuoi quelle soggettive (assenza di intenzionalità nell'agire dell'accusata). In merito a quest'ultimo aspetto si richiama segnatamente alle responsabilità del marito in punto alla gestione delle questioni amministrative e finanziarie della famiglia, evitando di informare compiutamente la moglie sulle relative problematiche che sopraggiungevano per non crearle delle preoccupazioni. Egli chiede quindi l'annullamento del decreto di accusa, il proscioglimento dell'accusata e l'attribuzione di congrue ripetibili;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale per i fatti descritti nel decreto d'accusa a suo carico.
2. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1, quale deve essere la pena.
3. Se devono essere riconosciute delle ripetibili a favore dell'accusata e, se sì, in quale misura.
4. A chi vanno caricate le tasse e le spese;

letti ed esaminati gli atti;

preso e dato atto che con scritto 20/21 settembre 2012 il AINQ 1 ha annunciato tempestivo ricorso in appello chiedendo nel contempo la motivazione scritta della sentenza;

considerato in fatto ed in diritto

1. ACCU 1, classe \_\_\_\_\_, dopo aver svolto l'apprendistato ha conseguito il diploma di assistente di farmacia, professione che ha esercitato per oltre vent'anni. Per quanto attiene alla formazione, essa ha inoltre ricordato di aver frequentato la scuola per esercenti. Dal \_\_\_\_\_ è coniugata con \_\_\_\_\_, commerciante; dal matrimonio, da cui non sono nati figli, non svolge più attività lucrativa.

L'accusata risulta incensurata.

2. A garanzia del credito in esecuzione vantato nei confronti di lei da \_\_\_\_\_ assicurazioni, \_\_\_\_\_, per CHF 17'302.15 e accessori, l'LESA 1 del Distretto di

\_\_\_\_\_ (in seguito: UEF) ha proceduto in data \_\_\_\_\_ al pignoramento dell'automovettura \_\_\_\_\_, modello \_\_\_\_\_, di colore grigia, targata TI \_\_\_\_\_, di proprietà dell'accusata, qui accusata. Il bene le è stato lasciato in custodia, come d'uso e in conformità alla facoltà di cui agli artt. 96 segg. LEF. Sul formulario ufficiale (prestampato) di pignoramento risulta, sulla prima pagina, che il debitore si deve astenere, sotto minaccia di pena, da ogni disposizione degli oggetti pignorati non autorizzati dall'ufficiale (art. 169 del Codice penale) (all. al doc. 1). Come si evince dal verbale medesimo, il pignoramento si è svolto alla presenza del solo marito.

3. Constatata l'alienazione del bene (ancora) pignorato e ritenuti adempiuti i presupposti sia del reato di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale di cui all'art. 169 CP che di quello di disobbedienza a decisione dell'autorità di cui all'art. 292 CP, l'UEF ha segnalato al Ministero Pubblico l'agire di ACCU 1 con denuncia 22 giugno 2007.

Per quanto emerso nel corso del procedimento così avviato, il Procuratore Pubblico ha emesso nei confronti di ACCU 1 un decreto d'accusa in data 9 aprile 2008 per distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale, per avere, nel periodo \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_, in correità con il marito \_\_\_\_\_, in danno dei propri creditori, arbitrariamente ceduto all'\_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, l'automovettura di proprietà dei coniugi \_\_\_\_\_, però formalmente intestata a ACCU 1, \_\_\_\_\_, mod. \_\_\_\_\_, colore grigio, telaio \_\_\_\_\_, a suo tempo targata TI \_\_\_\_\_, benché il \_\_\_\_\_ LESA 1 di \_\_\_\_\_ avesse sottoposto tale veicolo a pignoramento nell'ambito di procedimento esecutivo, così come evincibile dal verbale di pignoramento \_\_\_\_\_ esecuzione n. \_\_\_\_\_. Il Procuratore Pubblico ha proposto una pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da CHF 30.--, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, una multa di CHF 500.-- e il carico di tasse e spese per totali CHF 200.--.

Al decreto l'accusata ha interposto tempestiva opposizione.

Contestualmente il Procuratore Pubblico ha emesso un decreto d'accusa per il medesimo reato contro il marito dell'accusata, proponendo la sua condanna alla pena pecuniaria (aggiuntiva ad altre) di 25 aliquote giornaliere da CHF 130.--, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni, alla multa di CHF 500.-- e al pagamento di tasse e spese per complessivi CHF 200.--. \_\_\_\_\_, teste in aula, così richiesto dal giudice ha precisato di non aver sollevato opposizione ritenendo che dovesse accettare la condanna quale unico responsabile di quanto successo.

4. Dall'incarto e dal dibattimento si è potuto dapprima accertare che l'\_\_\_\_\_ pignorata è stata condotta nella seconda metà dell'anno \_\_\_\_\_ presso l'autofficina \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, sita a \_\_\_\_\_. Lì è stata lasciata con modalità e intenzioni di cui si dirà ai considerandi che seguono.

Il rapporto d'esecuzione 26 settembre 2007 della Polizia cantonale (doc. 11 e all.) evidenzia che il veicolo è rimasto immatricolato a nome dell'accusata dal \_\_\_\_\_ sino al \_\_\_\_\_ e che è stato poi di nuovo immatricolato dal \_\_\_\_\_ a nome \_\_\_\_\_. La targa TI \_\_\_\_\_, già sull'auto di ACCU 1, dal \_\_\_\_\_ risulta a nome di altro terzo.

Le audizioni da parte della polizia di \_\_\_\_\_ e soprattutto del di lei marito \_\_\_\_\_ hanno permesso di giungere a conclusione che il veicolo già di ACCU 1 - da loro mai conosciuta - è stato acquistato ■tra la fine del \_\_\_\_\_ e l'■inizio del \_\_\_\_\_ ■ da un rivenditore privato d'■auto, tale \_\_\_\_\_, dietro consegna della carta grigia. I documenti annessi al verbale di audizione davanti al Procuratore Pubblico di \_\_\_\_\_ corroborano il suo dire (all. al doc. 14 e anche all. al doc. 16) e confermano che l'■\_\_\_\_\_ è divenuta di proprietà \_\_\_\_\_ nel mese di dicembre \_\_\_\_\_.

5. L'■art. 169 CP punisce, tra altro, chiunque arbitrariamente dispone in danno dei creditori di valori patrimoniali pignorati o sequestrati. Il reato, di cui è accusata ACCU 1, prevede la pena detentiva sino a tre anni o la pena pecuniaria. Trattasi quindi di delitto (art. 10 cpv. 3 CP) per il quale l'■azione penale si prescrive in sette anni (art. 97 cpv. 1 lett. c CP). La prescrizione decorre dal giorno in cui l'■autore ha commesso il reato (art. 98 lett. a CP).

Ciò premesso e ricordato che la difesa ha eccepito l'■intervenuta prescrizione dell'■azione penale, occorre determinare il momento in cui ACCU 1 avrebbe distratto il bene pignorato, spossessandosi dal dominio e dalla disposizione su di esso. Il Procuratore Pubblico, nel proprio decreto, ha indicato che i fatti, e meglio la distrazione del bene pignorato a sua mente costituente reato, sono avvenuti ■nel periodo \_\_\_\_\_■.

Nella propria denuncia 22 giugno 2007 (doc. 1) l'■LESA 1 non fornisce ragguagli temporali indicando genericamente di aver constatato l'■alienazione della vettura, pignorata quasi due anni addietro.

La documentazione all'■incarto fornisce, come detto, indicazioni sul periodo, che ha avuto fine il \_\_\_\_\_, durante il quale il veicolo è stato immatricolato a nome dell'■accusata.

Ne consegue che la distrazione, se tale, è avvenuta tra il \_\_\_\_\_, giorno del pignoramento, e il \_\_\_\_\_, giorno dell'■immatricolazione a nome di terza, che nulla ha a che fare con l'■accusata. Questi i limiti temporali su cui, assai presumibilmente, si è basato il Procuratore Pubblico per l'■indicazione nel decreto d'■accusa. La più volte citata data del \_\_\_\_\_ ancora non consente, per ciò sola, di fissare in quel momento l'■eventuale distrazione del bene pignorato, atteso che il veicolo, anche se non più circolante, avrebbe potuto rimanere anche in seguito di proprietà \_\_\_\_\_, o perlomeno a disposizione dell'■accusata.

6. Al dibattimento ACCU 1 ha in buona sostanza ribadito quanto già esposto davanti alla Polizia cantonale (cfr. doc. 23). Per quanto qui d'■interesse essa ha ricordato che il veicolo era stato portato - ■doveva essere estate■ - presso l'■autofficina \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ poiché ■non funzionava■. Ha così allora continuato: ■A quel tempo il titolare del garage, \_\_\_\_\_, ci aveva comunicato che non valeva più la pena riparare il veicolo, siccome la riparazione era più alta delle nostre possibilità e del valore del veicolo. Da parte nostra si decideva di lasciare il veicolo presso il garage citato senza richiedere nulla. Preciso che il veicolo era abbastanza malconcio, anche internamente siccome era usato soprattutto per il trasporto dei nostri cani e aveva tanti chilometri al contatore, non ricordo quanti. ADR Sinceramente visto che non abbiamo guadagnato alcun denaro, non abbiamo pensato di riprendere il mezzo meccanico per poi tenerlo a disposizione dell'■LESA 1 ADR Confermo di non aver ricevuto alcun denaro dal Garage per avergli lasciato il nostro autoveicolo \_\_\_\_\_. ADR Sinceramente non ho nessuna idea di cosa poi avesse fatto dell'■autoveicolo il garage \_\_\_\_\_. Il tutto è stato fatto in buona fede,

nel senso che a noi era stato detto che il veicolo non valeva più niente pertanto per noi non ci sarebbe stato alcun problema nel mettere a disposizione il mezzo meccanico all'LESA 1.

L'accusata, nel secondo interrogatorio predibattimentale (doc. 23) e ancora in aula ha ricordato come presso l'autofficina vi fosse uno scoperto a seguito di una riparazione alla stessa \_\_\_\_\_ effettuata ad inizio \_\_\_\_\_.

Come testi in aula sono sfilati il marito \_\_\_\_\_, il padre \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, titolare dell'omonima autofficina. Del loro dire si riferirà più avanti.

7. Riguardo alla consegna dell'auto al garage e al momento in cui questa è avvenuta, l'istruttoria ha saputo proporre dichiarazioni univoche da coloro che sono stati sentiti, prima davanti alla polizia, poi davanti a questo giudice: il veicolo è stato condotto all'autofficina \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ da ACCU 1 e da suo padre \_\_\_\_\_ (ignaro che il bene fosse pignorato), pur senza riuscire a determinare chi dei due fosse alla guida, ciò che peraltro non riveste nel caso rilevanza.

Sul momento temporale in cui padre e figlia si sono recati lì, l'accusata al dibattimento ha sostenuto che ■doveva essere estate, visto che avevamo pulito l'auto all'esterno della casa■, particolare ricordato in aula anche dal marito. Sempre al dibattimento \_\_\_\_\_ ha detto: ■Per quanto ricordo quel giorno era fine estate-inizio autunno■ (davanti alla polizia aveva affermato: ■nell'anno \_\_\_\_\_ forse verso l'autunno■, cfr. doc. 23), mentre \_\_\_\_\_ l'ha situato ■verso agosto, ma non ne sono sicuro■.

8. Difettando l'accertamento del momento certo della consegna dell'auto a \_\_\_\_\_, devesi approfondire la questione a sapere se l'\_\_\_\_\_ fosse targata quando condotta per l'ultima volta in officina. Al riguardo tutti riferiscono che l'\_\_\_\_\_ era a quel momento regolarmente targata. Così in aula \_\_\_\_\_: ■L'ultima volta che è stata portata in officina l'\_\_\_\_\_, dalla signora ACCU 1 e da suo padre, l'auto era targata. Poi al termine della discussione che ho avuto praticamente solo con \_\_\_\_\_, questi ha tolto le targhe dall'auto, che poi è stata stargata da loro■. Conferma \_\_\_\_\_: ■Quando l'auto è stata portata da \_\_\_\_\_ era targata. Sono quasi sicuro di avere portato personalmente poi le targhe all'Ufficio della circolazione■. Conclude il padre dell'accusata: ■L'auto a quel momento era targata. Io ho lasciato l'auto targata da \_\_\_\_\_ e non mi sono occupato di stargarla. Penso l'abbia fatto mio genero■.

Anche ACCU 1 ha sostenuto che ■Quando siamo andati l'ultima volta da \_\_\_\_\_ con l'\_\_\_\_\_, questa era targata con le nostre targhe■.

Se è vero che i testi non ricordano o persino discordano su chi poi si sia occupato di stargare l'auto (comunque non \_\_\_\_\_, ma qualcuno della famiglia \_\_\_\_\_), le deposizioni testé riportate conducono a dire che la data della consegna dell'auto è precedente o identica a quella - \_\_\_\_\_ (doc. 11 e relativi allegati) - in cui l'auto è stata stargata.

9. Ciò non basta tuttavia per affermare sia intervenuta la prescrizione dell'azione penale, essendo trascorsi più di sette anni dai fatti che sarebbero delittuosi. Ancora vanno infatti chiariti due aspetti: la volontà delle parti riguardo la ■fine■ dell'autovettura e i motivi dell'emissione, in data \_\_\_\_\_ di una fattura intestata al padre dell'accusata da parte dell'autofficina \_\_\_\_\_, che, come accertato e ammesso praticamente da tutti,

vantava ancora uno scoperto per precedenti lavori sull'\_\_\_\_\_. Ne potrebbe infatti scaturire una data diversa, posteriore al \_\_\_\_\_, in cui situare la disposizione (eventuale) del bene pignorato da parte di ACCU 1.

9.1. Qualora infatti nella consegna a \_\_\_\_\_ dell'\_\_\_\_\_ si intravedesse la volontà dell'accusata di rimanere, sino ad una (nuova) vendita, proprietaria del bene, non si potrebbe giungere a concludere che essa se ne sia spossessata con tale atto. Occorre in altre parole chiarire se \_\_\_\_\_ avesse ricevuto compito di (cercare di) vendere l'auto rispettivamente se le parti avessero pattuito un prezzo e/o un ricavo per l'accusata o, ancora, se questa intendesse, se del caso, riprendere in seguito l'oggetto.

ACCU 1 ha sostenuto, sia di fronte alla polizia che a questo giudice, che l'intenzione era quella di lasciare l'auto - i cui costi di riparazione sarebbero stati eccessivi e che era in pessimo stato, anche perché essa veniva utilizzata per il trasporto dei suoi cani - nelle mani di \_\_\_\_\_, senza pretendere compenso alcuno. Queste le sue parole al dibattimento: **«Pensavamo io e mio padre di lasciare lì l'auto senza più ripararla. ( ) Non era nostra intenzione vendere l'auto a \_\_\_\_\_ e infatti non abbiamo ricevuto alcunché».**

Il teste \_\_\_\_\_, che accompagnava la figlia in virtù degli ottimi rapporti con il garagista, ha confermato che non si trattava di riparare o vendere il veicolo, siccome ci eravamo resi conto che non valeva più la pena di riparare il mezzo meccanico, come pure venderlo. Dicevo ad \_\_\_\_\_ di vedere lui di cosa farne del veicolo, se ripararlo o altro, nel senso che se lui lo avrebbe rimesso in funzione, poteva tenere il denaro della vendita del veicolo per i lavori che aveva eseguito. Preciso che io gli ho lasciato il mezzo meccanico senza chiedere alcun denaro, precisamente poteva farne cosa ne voleva. Per conto nostro poteva pure procedere alla sua demolizione (verbale polizia 23 gennaio 2008, doc. 23). In aula egli ha ribadito che «si trattava di lasciare la macchina lì».

Il titolare di quest'ultimo - peraltro, in considerazione dei rapporti di parentela degli altri testi con l'accusata, l'unico ad essere stato sentito con delazione di giuramento - concorda sui termini dell'accordo: «\_\_\_\_\_ mi aveva detto che loro quell'auto non l'adoperavano più e che era intenzione lasciarmela, così che potessi prendere i soldi che erano scoperti, che ammontavano circa a CHF 800.-- ( ). L'\_\_\_\_\_ era in pessimo stato. E rimasta sul piazzale forse un mese prima che potessi venderla».

Più sfumata e meno circostanziata la posizione di \_\_\_\_\_ - che tuttavia non ha direttamente partecipato alla consegna e non può quindi riferire sulle ultime, dirette pattuizioni con \_\_\_\_\_ - che ha indicato che non vi era un'idea precisa su cosa fare dell'auto, che sarebbe stata lasciata stargata presso il garage \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_ non ha tuttavia mai ventilato l'ipotesi di riprendere il veicolo o godere del profitto di una sua eventuale vendita.

Se ne conclude che la volontà fosse quella di lasciare, persino abbandonare l'autovettura a \_\_\_\_\_ affinché questi potesse ricavarne qualcosa a compensazione del lavoro da lui fatto a suo tempo e mai pagato, senza alcuna intenzione di ricavarne un (ulteriore) guadagno (al di là della compensazione con lo scoperto pendente) o di riprenderla indietro.

9.2. Già si è fatto cenno alla fattura emessa dall'autofficina di \_\_\_\_\_ posteriormente alla consegna dell'auto

Agli atti risulta infatti una fattura - n. 2504, per CHF 1'070.-- (all. al doc. 23), di cui CHF 820.-- per lavori \_\_\_\_\_ e la rimanenza per interventi sulla \_\_\_\_\_ del padre

dell'■accusata - datata \_\_\_\_\_.

In considerazione della data di emissione e dei lavori lì indicati come svolti sull'■\_\_\_\_\_, occorre chiarire se tali interventi siano avvenuti posteriormente alla consegna, ciò che potrebbe significare che ancora a quel momento l'■auto era (tenuta) a disposizione dell'■accusata.

Ogni dubbio al riguardo è fugato dalle affermazioni del teste \_\_\_\_\_, il quale ha dapprima chiarito che la nota era intestata a \_\_\_\_\_, poiché cliente dell'■officina, suo amico, con il quale aveva sempre trattato, con \_\_\_\_\_, per le prestazioni sull'■auto dell'■accusata: ■Ricordo che nel \_\_\_\_\_, sei-otto mesi prima che poi l'■auto mi venisse lasciata, avevo effettuato sulla stessa riparazioni per un importo di circa CHF 800.--. Non è stata emessa subito la fattura poiché era abitudine che passasse \_\_\_\_\_ a saldare gli scoperti. In questo caso lo scoperto è rimasto però non saldato. ( )

L'■\_\_\_\_\_ era in pessimo stato. E'■ rimasta sul piazzale forse un mese prima che potessi venderla. La fattura ( ) è stata emessa dopo che ho venduto l'■autovettura. La fattura è stata emessa dopo la vendita proprio per dare atto che con il ricavato della stessa gli scoperti precedenti erano saldati■. Sulla stessa, infatti, c'■è l'■indicazione: ■pagato■.

\_\_\_\_\_ al dibattimento ha confermato che nei rapporti con \_\_\_\_\_ non era abitudine che questi emettesse fatture, poiché di regola venivano da lui saldate in contanti qualche giorno dopo.

La fattura è stata pertanto emessa posteriormente alla vendita dell'■autovettura, dalla quale \_\_\_\_\_ aveva ottenuto e trattenuto un ricavo, a ■chiusura■ delle pendenze con la famiglia \_\_\_\_\_. In altre parole, la fattura costituiva il giustificativo contabile per considerare saldata ogni pendenza relativa all'■\_\_\_\_\_ e nulla significa(va) quindi riguardo al dominio dell'■accusata sulla cosa pignorata.

10. Quanto precede permette di accertare il momento della distrazione (eventuale) del bene nell'■abbandono dell'■autovettura, ancora targata, a \_\_\_\_\_. Da quel momento l'■accusata si è disinteressata e il veicolo non era più nella sua disposizione. ACCU 1 ha insomma abbandonato la proprietà - e la disposizione - del veicolo in quel momento, a favore di terzi. Nulla all'■incarto mostra il contrario. Essa, se ha disposto del bene pignorato, lo ha quindi fatto in quell'■occasione.

Sapendo che l'■\_\_\_\_\_ era ancora targata e immatricolata al \_\_\_\_\_ che le targhe sono state depositate il giorno stesso o qualche giorno dopo la consegna della stessa a \_\_\_\_\_, quel momento va determinato al più tardi proprio nel \_\_\_\_\_

Ciò risulta peraltro corroborato dalle indicazioni temporali fornite dai testi e dall'■accusata (cfr. consid. 7).

11. La prescrizione dell'■azione penale riveste un carattere giuridico materiale che pone termine al diritto dello Stato di perseguire e condannare. Se data la prescrizione, quindi, ne deve seguire un giudizio di proscioglimento (TF 2 ottobre 2002, inc. 1P.258/2002 consid. 3 segg.; CARP 25 giugno 2012, inc. 17.2012.10, consid. 3.2. e rif. ivi citati).

Essendo trascorsi più di sette anni l'■azione penale è prescritta (art. 97 cpv. 1 lett. c in rel. con l'■art. 169 CP) e dev'■essere pronunciato il proscioglimento di ACCU 1.

Ciò comporta che non debbesi esaminare oltre l'■adempimento dei presupposti del reato di cui all'■art. 169 CP.

12. Tasse e spese vanno poste a carico dello Stato, che dovrà farsi inoltre carico di ripetibili a favore dell'■accusata, la quale ha fatto legittimamente capo all'■assistenza di un legale (ancora) al dibattimento, ritenuto che dal solo decreto d'■accusa non poteva evincersi che l'■azione penale fosse a questo momento già prescritta.

L'■importo dovuto a tal titolo va equamente fissato in CHF 1'000.--, considerando, a CHF/h 250.-- + IVA, le due ore abbondanti di presenza attiva in aula e poco meno di un'■ora e mezza per la preparazione del dibattimento, compreso il colloquio preventivo con la cliente.

P.q.m.,

visti gli artt. 1, 97 cpv. 1 lett. c, 169 CP; 9, 453, 455 CPP; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo come segue ai quesiti posti,

proscioglie ACCU 1 ACCU 1

dall'■imputazione di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale (art. 169 CP) per quanto indicato nel decreto di accusa a suo carico;

caricatasse e spese allo Stato, il quale rifonderà all'■accusata la somma di CHF 1'000.- (mille) a titolo di ripetibili;

avvertite le parti che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a:

ACCU 1

.

Il Giudice:

Il Segretario:

Distinta spese	a carico dello Stato,
CHF	700.-      tassa di giustizia
CHF	150.-      spese giudiziarie
CHF	60.-      testi
CHF	910.-totale

Avvertenza: la parte che ha annunciato ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d'■appello alla Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell'■art. 399 cpv. 3 e 4 CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.